



## INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

### Cos'è

È la prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed alle figure equiparate in caso di perdita del lavoro ovvero per i periodi di non lavoro tra contratti a termine. La prestazione sostituisce la NASPI che non è, di norma, prevista per i lavoratori dell'agricoltura.

### Destinatari

Vi hanno diritto:

- *gli operai agricoli:*
  - o a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
  - o a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- *piccoli coloni;*
- *compartecipanti familiari;*
- *piccoli coltivatori diretti* che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.

Non spetta:

- agli iscritti delle gestioni dei lavoratori autonomi o della Gestione Separata dell'INPS:
  - o per l'intero anno;
  - o per parte dell'anno ma con un numero di giornate lavorative superiore a quelle di attività lavorativa dipendente che rientrano nel periodo di iscrizione;
- ai titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione;
- se risulta prevalente l'attività di lavoro dipendente non agricolo nell'anno o nel biennio antecedente la domanda;
- in caso di dimissioni volontarie;
- ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

### Requisiti

L'indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:

- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD (operai a tempo determinato) per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno;



- con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).

Le dimissioni non fanno venire meno il diritto all'indennità, in caso di:

- lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento;
- padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

L'indennità può essere riconosciuta anche in caso di:

- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione;
- lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

### **Come funziona**

La domanda deve essere presentata a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La domanda può essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:

- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

### **Calcolo, durata e pagamento**

L'importo è pagato in un'unica soluzione dall'INPS ed è pari:

- per gli operai agricoli a tempo determinato, al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni;
- al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

### **Contribuzione figurativa**

Il pagamento della prestazione determina l'accredito di contribuzione figurativa

### **Decorrenza e durata**

La durata dell'indennità equivale al numero di giornate lavorate, per un massimo di *365 giorni all'anno*, al netto di giornate di lavoro o indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc. oppure non indennizzabili, come quelle successive all'espatrio definitivo.

Al momento della presentazione della domanda, l'interessato può richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di prescrizione retroattiva di cinque anni.

Il percettore dell'indennità di disoccupazione agricola non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL